LINEE GUIDA PER L'UNIFORME APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 19 TER DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2

Premessa

L'articolo 4 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 attribuisce alla Provincia il compito di promuovere "*l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa*" attraverso l'adozione di linee guida.
Le presenti linee guida disciplinano le modalità di attuazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici previsto dall'articolo 19 ter della l.p. n. 2/2016.
L'applicazione del presente atto ha carattere vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale e il suo rispetto costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.p. n. 2/2016, condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni oggetto di affidamento.

1. Il principio di rotazione: definizione e finalità

L'art. 19 ter citato prevede che:
"*1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure.*
2. Il principio di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall'assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti.
3. Con le linee guida previste dall'articolo 4 sono disciplinate le modalità per l'applicazione del principio di rotazione assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria.
4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura di selezione del contraente".

Il principio di rotazione riguarda gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante procedure ad invito come definite nel paragrafo 3 ed ha l'obiettivo generale di garantire, a tutti gli operatori economici interessati, la possibilità di partecipare alle procedure di gara in condizioni di parità.
Il principio in questione trova applicazione sia "agli inviti", che agli "affidamenti" ed è finalizzato a garantire un adeguato grado di distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici, favorendo l'ingresso di nuove imprese, in particolare, di piccole o medie dimensioni.
Il principio di rotazione va applicato contemperando l'esigenza di avvicendamento tra gli operatori economici interessati ad ottenere l'affidamento con la necessità di assicurare la massima partecipazione possibile.

2. Ambito soggettivo di applicazione del principio di rotazione

2.1. Amministrazioni aggiudicatrici

Sono obbligate ad osservare il principio di rotazione così come declinato nelle presenti linee guida tutte le amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 5 della l.p. n. 2/2016:
"*a) la Provincia autonoma di Trento;*
b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;
c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di

Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti indicati da questo comma".

Il principio di rotazione trova applicazione con riferimento alla singola amministrazione aggiudicatrice, anche nel caso di gestione associata delle attività inerenti l'affidamento di contratti pubblici.
Nel caso di amministrazioni aggiudicatrici complesse è necessario che queste disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante opportuni strumenti ricognitivi interni, anche informatici. In via transitoria e fino all'implementazione di apposito strumento informatico, la Provincia applica il principio di rotazione nell'ambito di ciascun Dipartimento, singolarmente considerato. Le altre amministrazioni complesse possono applicare tale previsione transitoria in conformità ai propri ordinamenti.

Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano l'espletamento della procedura di gara a centrali di committenza restano in ogni caso responsabili della corretta applicazione del principio attestandone il rispetto all'atto di presentazione della documentazione di gara.

2.2 Operatori economici

In via generale, il principio di rotazione trova applicazione con riferimento al singolo operatore economico.
Nel caso in cui l'operatore economico sia:

a) un'associazione, o raggruppamento temporaneo di imprese, il principio di rotazione trova applicazione prendendo a riferimento l'impresa mandataria e non le imprese mandanti;

~~b) un consorzio, il principio di rotazione trova applicazione prendendo a riferimento la consorziata indicata quale esecutrice del servizio in sede di gara, oppure, in caso di sostituzione della consorziata, quella indicata in corso di contratto.~~

~~E' in ogni caso consentito agli operatori economici invitati presentare offerta congiuntamente, in associazione o raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o rete con l'operatore uscente o con operatori economici invitati all'appalto precedente, a patto che l'operatore economico invitato dall'amministrazione per l'appalto in corso mantenga la qualifica di mandataria capogruppo.~~

Tutta la parte in verde viene tolta per essere inserita nel DDL Appalti in via di definizione: impegno preciso del Presidente e di Comper

3. Ambito oggettivo di applicazione del principio di rotazione

Il principio di rotazione si applica alle procedure di affidamento di contratti pubblici in cui l'amministrazione operi una selezione degli operatori economici da invitare.
Al contrario, tale principio non si applica nel caso di ricorso a procedure ordinarie o aperte al mercato che non comportano limitazioni in ordine al numero di operatori economici da individuare.
In tal senso, a mero titolo esemplificativo, si possono considerare procedure "aperte al mercato" e pertanto non soggette all'applicazione del principio di rotazione, le procedure in cui sia stato pubblicato un preventivo avviso e l'amministrazione inviti tutti gli operatori economici che si sono proposti per eseguire la prestazione, nonché le richieste di offerta (RDO) effettuate sul mercato elettronico, purché rivolte a tutti gli operatori economici iscritti al bando di abilitazione relativo alla categoria merceologica prescelta.
Il principio di rotazione trova invece applicazione nell'ipotesi in cui, a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse e delle richieste di partecipazione presentate dagli operatori economici, l'amministrazione operi una restrizione della platea dei concorrenti.

3.1. Il principio di rotazione nelle procedure di affidamento diretto e ad invito di lavori pubblici

Negli affidamenti diretti e ad invito di lavori pubblici trova applicazione l'art. 54 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

3.2. Il principio di rotazione negli affidamenti diretti di servizi e forniture

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo inferiore a quello indicato dall'art. 21, c. 4, l.p. 23/90), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi il valore di 46.400 euro.
La stessa categoria merceologica o tipologia di prestazione vengono individuate facendo riferimento alla classificazione esemplificativa indicata nel paragrafo 3.3.

3.3. Il principio di rotazione nelle procedure di affidamento ad invito di servizi e forniture

Nelle procedure ad invito di servizi o forniture (art. 21 l.p. 23/90), il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente (affidamento immediatamente anteriore per il quale l'aggiudicazione sia divenuta efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti) a quello di cui si tratta, al ricorrere cumulativo delle seguenti condizioni:
1) gli affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa che rientra nel medesimo settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi;
2) gli affidamenti, quello precedente e quello attuale, rientrano nella medesima fascia di importo.

In relazione alla condizione di cui al punto 1), il principio di rotazione si applica prendendo in considerazione, a titolo esemplificativo, le categorie merceologiche e i servizi secondo la seguente classificazione:
- servizi di formazione;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- fornitura di prodotti per agricoltura, vivai e prodotti affini;
- servizi di ristorazione;
- fornitura di impianti e macchinari in genere;
- servizi di consulenza e servizi di supporto all'attività della PA;
- servizi di manutenzione e riparazione impianti;
- fornitura di mezzi di trasporto, macchinari e prodotti ausiliari;
- servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e attrezzature;
- servizi di organizzazione viaggi;
- servizi assicurativi e bancari;
- servizi di supporto specialistico in ambito giuridico;
- servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza;
- fornitura di prodotti per le telecomunicazioni e la sicurezza;
- servizi per le telecomunicazioni e la sicurezza;
- servizi di portierato, custodia e vigilanza;
- servizi di asili nido; separati i due punti
- altri servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- servizi informatici e di comunicazione;
- servizio di manutenzione degli impianti elevatori;
- fornitura di prodotti editoriali e multimediali in genere;

- fornitura di macchinari agricoli;
- fornitura di articoli tessili;
- fornitura di strumenti di misurazione, controllo, prova e navigazione;
- fornitura di apparecchiature di sollevamento e movimentazione;
- fornitura di strumenti musicali e loro parti;
- fornitura di attrezzature per cucina e forniture per ristorazione;
- fornitura di attrezzature per segnaletica, arredo stradale e urbano;
- fornitura di prodotti e macchinari per pulizia, prodotti ed elettrodomestici per la cura personale e pulizia;
- fornitura di ausili per l'incontinenza;
- fornitura di apparecchiature e materiali elettrici ed elettronici;
- servizi generali di personale per la pubblica amministrazione;
- servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali;
- servizi tipografici e stampati in genere;
- servizi di trasloco e facchinaggio;
- servizi di noleggio mezzi con autista;
- servizi di manutenzione del verde pubblico;
- servizi organizzazione eventi;
- fornitura di attrezzature per attività sportive e ricreative;
- fornitura di apparecchiature informatiche;
- servizi di noleggio, ritiro, lavanderia e di lavaggio a secco;
- fornitura di materiale per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione e articoli connessi;
- servizi antineve e sgombero neve;
- fornitura di arredi e complementi di arredo;
- fornitura di vestiario, equipaggiamento tecnico, dpi e attrezzature di sicurezza;
- servizi di pulizie;
- servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori;
- servizi di conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento, di trattamento aria e di climatizzazione estiva;
- fornitura di prodotti alimentari, bevande e prodotti affini;
- fornitura di attrezzature multimediali;
- fornitura di apparecchiature per ufficio, accessori e materiali;
- fornitura di carta, cancelleria e materiale per ufficio;
- fornitura di macchine utensili e utensileria varia.

Per le categorie merceologiche o di servizi non presenti nell'elenco si fa riferimento alla classificazione contenuta nel CPV (Common Procurement Vocabulary).
Nell'ipotesi di affidamento di attività multiservizi, il principio di rotazione trova applicazione con riguardo al servizio prevalente.

In relazione alla condizione di cui al punto 2), si stabiliscono le seguenti fasce di importo economico, determinate avendo riguardo alla tipologia di procedure previste dall'ordinamento provinciale vigente e al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese:
a) servizi o forniture di importo superiore a 46.400 euro ed inferiore o pari a 150.000 Euro;
b) servizi o forniture di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Al momento della scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di gara, le amministrazioni non possono invitare l'operatore economico risultato aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria merceologica o tipologia di servizio e per la medesima fascia di importo. Le amministrazioni non possono altresì invitare almeno uno degli operatori economici, diversi dall'aggiudicatario, invitati all'affidamento

immediatamente precedente, per la medesima categoria merceologica o tipologia di servizio e per la medesima fascia di importo. Quest'ultimo è individuato mediante estrazione a sorte con strumenti automatici, se disponibili.

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti non trova applicazione nel caso in cui vi sia stata una interruzione di almeno due anni tra la conclusione del contratto immediatamente precedente e l'indizione della nuova procedura di affidamento, con riferimento alla stessa fascia di importo e categoria merceologica o tipologia di servizi.

3.4. Il principio di rotazione nella selezione degli operatori economici per le procedure di affidamento di servizi socio-assistenziali

A norma di quanto disposto dall'art. 30, comma 2 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, il principio di rotazione trova applicazione anche agli affidamenti di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi socio-assistenziali.

Nell'ambito dei servizi socio-assistenziali possono sussistere con maggiore frequenza particolari ragioni, legate alla natura del servizio offerto, alla struttura del mercato di riferimento oppure alla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari/utenti dello stesso, che giustificano la deroga al principio di rotazione. A tal proposito, si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:
a) servizi e interventi che si rivolgono a beneficiari fragili, per i quali qualsiasi cambiamento può rappresentare un motivo di destabilizzazione per i quali occorre garantire la continuità anche ambientale nella relazione di aiuto:
- persone con problemi di salute mentale;
- persone disabili con difficoltà di adattamento ai cambiamenti;
- donne vittime di violenza, con o senza figli, che necessitano per un lungo periodo di punti fermi per riappropriarsi della propria vita e dignità;
- anziani fragili o affetti da forme di demenza non gravissime (con parziale autocontrollo, per cui si accorgono e soffrono dei cambiamenti ambientali);
- persone affette da dipendenze che necessitano di percorsi socio-assistenziali (oltre che socio-sanitari) di lunga durata;
- minori con problematiche complesse, per la cura, il recupero e l'educazione dei quali le famiglie hanno la necessità di un supporto continuativo e stabile attraverso servizi semiresidenziali ed eventualmente residenziali;
b) servizi nell'ambito dei minori e/o della disabilità, salute mentale e altri ambiti che, per la particolare condizione dei beneficiari, rendono necessari processi di presa in carico prolungata, determinata anche dalla cronicità della condizione del bisogno, attraverso percorsi lunghi complessi di cura e di accompagnamento alla parziale o totale autonomia (ad es. i progetti del "dopo di noi"). In alcune situazioni si determina una condizione di significativa fidelizzazione tra le famiglie e l'ente che eroga il servizio; in certi casi tale fidelizzazione si esprime anche mediante il ricorso a risorse vincolate (trust, lasciti ecc.).
In altre situazioni si sviluppa un forte ruolo sostitutivo delle funzioni familiari (es. minori, disabili ecc.) che deve assicurare ai beneficiari un contesto di continuità nelle funzioni di cura, alternativo alla famiglia non presente, anche in ottica di filiera verso l'autonomia nell'età adulta.

Per le ragioni indicate, in questi ambiti la deroga al principio di rotazione deve ritenersi motivata dal semplice ricorrere delle situazioni descritte, situazioni che dovranno essere di volta in volta compiutamente comprovate . ~~deve comunque essere oggetto di adeguata motivazione.~~

Nel caso in cui non ricorrano le circostanze di cui sopra, trovano applicazione le indicazioni

contenute nei paragrafi 3.2. e 3.3 con la seguente precisazione. Nel caso in cui il servizio oggetto di affidamento rientri tra i servizi socio-assistenziali, per i quali la soglia di rilevanza europea corrisponde a 750.000 euro, ai fini dell'operatività del principio di rotazione, si stabiliscono le seguenti fasce di importo:
a) servizi di importo superiore a 46.400 euro e inferiore o pari a 200.000 euro;
b) servizi di importo superiore a 200.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea (750.000 Euro).
Per l'individuazione delle categorie di servizi nell'ambito delle quali applicare il principio di rotazione si prendono a riferimento i singoli servizi di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali. Per i servizi non ricompresi nel catalogo si fa riferimento alla classificazione contenuta nel CPV (Common Procurement Vocabulary).

3.5. Il principio di rotazione negli affidamenti di incarichi tecnici per i lavori pubblici

Il principio di rotazione va applicato anche negli affidamenti di incarichi tecnici finalizzati alla realizzazione di opere e lavori pubblici, che presentano le caratteristiche già indicate al paragrafo 3 con riferimento sia agli "inviti" sia all'"affidamento".
L'applicazione del principio di rotazione negli incarichi tecnici ha infatti lo scopo di garantire l'equa ripartizione degli incarichi stessi e così evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti.
Per incarichi tecnici, ai fini di queste Linee guida, si intendono i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui agli articoli 20, 22 e 22 bis della l.p. n. 26/1993, concernenti: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico, lavori preparatori e strumentali, altre attività a supporto della progettazione di un'opera o di un lavoro pubblico. Rientrano nella definizione di incarichi tecnici ai fini di queste Linee guida anche gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo se disposti a favore di operatori economici esterni alla pubblica amministrazione.

L'applicazione del principio di rotazione negli incarichi tecnici segue i criteri della dimensione, del numero e della ripetitività.
Non può essere affidatario di un incarico, l'operatore economico che ha già ricevuto l'incarico immediatamente precedente per la medesima tipologia e dimensione, affidato mediante affidamenti diretti o procedure ad invito.
Non possono essere invitati nelle procedure ad invito per l'affidamento di incarichi, gli operatori economici che sono stati invitati all'affidamento immediatamente precedente di un incarico della medesima tipologia e dimensione, in una percentuale pari al 30 per cento, con arrotondamento per eccesso nel caso in cui la prima cifra dopo la virgola sia uguale o superiore a 5, estratti con strumenti automatici, se disponibili.
Il principio di rotazione agisce per affidamenti successivi tra i quali non siano decorsi più di due anni.

Per tipologia di incarichi tecnici finalizzati alla realizzazione di opere e lavori pubblici si intendono le specifiche prestazioni previste dall'articolo 16 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici":
a) prestazioni professionali normali:
a.1) progettazione;
a.2) progettazione integrata;
a.3) progettazione architettonica;
a.4) progettazione strutture;

a.5) progettazione geotecnica;
a.6) progettazione impianti gallerie;
a.7) progettazioni impianti elettrici edifici;
a.8) progettazioni impianti termoidraulici;
a.9) rilievi;
a.10) perizia geologica tecnica;
a.11) coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
a.12) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
a.13) elaborazione studio VAS;
a.14) elaborazione studio VIA;
a.15) direzione lavori;
a.16) direttori operativi;
a.17) ispettore di cantiere;
a.18) contabilità e sorveglianza sui cantieri;

b) prestazioni professionali speciali:
b.1) frazionamenti e pratiche catastali;
b.2) elaborazione della scheda tecnica per il settore BBCC
(la proposta di inserimento di questa casistica viene giudicata da Comper non praticabile poiché non prevista dal DPP 11.05.2012 n. 9. Propone, se condivisa dal Tavolo, di inserirla prima come modifica nel regolamento, poi nelle linee guida)

c) prestazioni professionali accessorie:
c.1) prestazioni preparatorie e connesse;
c.2) altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli;
c.3) le attività tecnico-amministrative connesse alle precedenti specializzazioni.

Per dimensione dell'incarico si prendono a riferimento le seguenti fasce di importo:
- incarichi di importo superiore a 5.000 ed inferiore o pari a 46.400 euro;
- incarichi di importo superiore a 46.400 ed inferiore o pari a 150.000 euro;
- incarichi di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Per l'affidamento di incarichi di importo inferiore o pari a 5.000 euro trova applicazione il par. 3.2.

4. Deroghe al principio di rotazione

~~In linea generale, e i~~In deroga alle indicazioni contenute nei paragrafi precedenti, l'amministrazione aggiudicatrice può comunque procedere all'invito dell'affidatario uscente o al reinvito dell'operatore economico concorrente all'affidamento immediatamente precedente, non risultato aggiudicatario:

a) motivando puntualmente tale decisione in base al ricorrere di uno o più dei seguenti requisiti:
   1. particolare struttura del mercato;
   2. riscontrata effettiva assenza di alternative valutata in base al criterio della miglior localizzazione dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del contratto;
   3. grado di soddisfazione maturato alla conclusione del precedente rapporto contrattuale;
   4. affidabilità dell'operatore economico e sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

b) in attuazione del comma 3 dell'art. 19 ter già citato e con l'obiettivo di garantire un corretto bilanciamento tra i principi di concorrenza e di rotazione, non favorendo o svantaggiando indebitamente taluni operatori economici, invitando un numero almeno doppio di operatori rispetto a quello prescritto dalla normativa applicabile all'affidamento in oggetto (ad esempio

nel caso di un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della l.p. n. 23/1990, l'amministrazione invita 6 imprese, anziché 3); per affidamenti di importo superiore ad euro 150.000 il numero delle aziende da invitare deve comunque essere pari o superiore ad otto;

c) al ricorrere di circostanze di somma urgenza, debitamente motivate.

~~Alla stessa stregua, anche il reinvito dell'operatore economico concorrente all'affidamento immediatamente precedente, non risultato aggiudicatario, dovrà essere congruamente motivato, tenendo conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.~~

~~In attuazione del comma 3 dell'art. 19 ter già citato l'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori già invitati all'affidamento immediatamente precedente, nonché il gestore uscente nel caso in cui inviti un numero almeno doppio di operatori economici rispetto a quello prescritto dalla normativa applicabile all'affidamento in oggetto (ad esempio nel caso di un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della l.p. n. 23/1990, l'amministrazione invita 6 imprese, anziché 3). Nel caso di affidamento di servizi con carattere di continuità, l'amministrazione può invitare gli operatori già invitati all'affidamento immediatamente precedente, nonché il gestore uscente purché inviti un numero di operatori economici pari o superiore a 15.~~

~~L'amministrazione aggiudicatrice può altresì discostarsi alle indicazioni contenute nei paragrafi precedenti con specifica motivazione al ricorrere di circostanze di somma urgenza.~~

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere eluso ~~aggirato~~, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi 2 anni ~~tre anni~~ mediante ricorso ad:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato del contratto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.